



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2024

Il **Municipio di Verzasca**,

richiamati:

- ✚ le disposizioni della Legge tributaria (LT) relative alla riscossione dell'imposta comunale;
- ✚ il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 29 novembre 2023 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 328/2023 del 1. dicembre 2023) concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2024;
- ✚ la risoluzione municipale no. 3823 del 22 febbraio 2024;

o r d i n a

1. L'imposta comunale 2024 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.
2. La riscossione dell'imposta dovuta per l'anno fiscale 2023 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto; la quarta rata è a conguaglio.
L'ammontare complessivo delle tre rate d'acconto corrisponde alla presunta imposta dovuta o in base all'ultima tassazione. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
3. I termini di scadenza per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:
 - I. rata: il 1° aprile 2024
 - II. rata: il 1° giugno 2024
 - III. rata: il 1° agosto 2024
 - IV. rata a conguaglio: a partire dal 2025, alla data d'intimazione del conteggio.

Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

4. Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, la validità temporale dei tassi di interesse e l'acconto equo, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 29 novembre 2023, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024.
5. Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.-- non sono prelevati.
6. L'imposta comunale è dovuta nel luogo di domicilio alla fine del periodo fiscale (31 dicembre 2024) – (articoli 54, 277 e 278 LT). Di conseguenza:
 - a) in caso di trasferimento in un altro Comune del Cantone Ticino nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;
 - b) in caso di partenza dal Comune per un altro Cantone nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;



- c) in caso di arrivo da un altro Comune del Cantone durante l'anno, il contribuente s'impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo;
 - d) in caso di arrivo da un altro Cantone o dall'estero nel corso dell'anno il contribuente s'impegna a chiedere spontaneamente al Servizio finanze comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo.
7. Per ogni contribuente che non osserva il termine di pagamento viene inviato un richiamo, in seguito una diffida per la quale viene applicata una tassa di fr. 50.--. In caso di mancato pagamento dopo diffida, si procede per via esecutiva. Le spese causate dall'incasso forzato, come pure gli incassi di mora, sono a carico del contribuente, anche in caso di pagamento dopo l'inizio della procedura esecutiva.
 8. Viene prelevata una tassa personale di fr. 40.-- a partire dal 18.mo anno di età. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).
 9. Per quanto non contemplato in questa ordinanza, valgono le disposizioni contenute nella Legge Tributaria in vigore.
 10. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni all'albo comunale, precisamente dal 23 febbraio 2024 al 22 marzo 2024.

Il Sindaco:

Ivo Bordoli

Per il Municipio:


Il Segretario:

Romano Bordoli